

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)

BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE

PAGINA BIANCA

**DELIBERAZIONE N. 6/13 DEL 29 MAGGIO 2013*****OGGETTO: Bilancio consuntivo 2012***

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **maggio** si è riunito il Consiglio di Indirizzo Generale, convocato con avviso spedito nei modi e nei termini previsti dallo Statuto. Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano i seguenti consiglieri:

1. BALDINI LUIGI	Coordinatore	Presente
2. BONFANTI LUCA	Componente	Assente
3. BORRELLI SALVATORE	Componente	Presente
4. BOVE LAURA	Componente	Assente
5. CECCATTINI GIULIANA	Componente	Assente
6. CUCCOVILLO VINCENZO	Componente	Presente
7. DAOU BOUBACAR	Componente	Presente
8. DI SARNO PAOLO	Componente	Presente
9. FERRONE ROBERTO	Componente	Presente
10. GENOVA ANTONIO	Componente	Presente
11. GIOIA ANTONELLA	Componente	Presente
12. LILLIU PAOLA	Componente	Presente
13. MANSOUR UMBERTO	Componente	Presente
14. NERI MAURIZIO	Componente	Presente
15. PASIN LIANA	Componente	Presente
16. SPADAFORA FRANCESCO	Componente	Presente
17. TARABELLONI MARIA SERENA	Componente	Presente
18. TOSELLI SIMONA	Componente	Presente
19. ZOPPI PAOLO	Componente	Presente

E' presente il Presidente, cav. Mario SCHIAVON.

Per il Collegio dei Sindaci sono presenti la dott.ssa Lina FESTA, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la dott.ssa Marisa FORT.

E' presente il Direttore Generale, dott. Fabio FIORETTO.

Assiste, in qualità di Segretario, la dott.ssa Alessandra CONIDI.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE

- visto il D.Lgs. 30 Giugno 1994, n. 509;
- visto l'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103;
- visto l'articolo 8, comma 7, lettera d) dello Statuto, approvato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 6 marzo 2013;
- vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 142/13 del 23 aprile 2013;



Copia conforme
all'originale

- esaminato e discusso lo schema di bilancio consuntivo dell'esercizio 2012, nonché le relazioni accompagnatorie di illustrazione dell'elaborato contabile;
- visto, altresì, il positivo risultato conseguito dalla gestione del portafoglio investito, che ha prodotto un rendimento pari al 2,87%;
- considerato che la rivalutazione obbligatoria dei montanti contributivi dell'anno 2012, pari all'1,13%, è stata interamente coperta dai rendimenti del portafoglio investito;
- valutato positivamente il risultato complessivo conseguito dalla gestione 2012, che ha conseguito un avanzo pari a € 4.424.683, formato dall'avanzo gestionale per € 1.069.200, e dal differenziale tra rendimenti netti da investimenti, da immobili strumentali, capitalizzazione dell'anno e capitalizzazione degli anni precedenti per € 3.335.483;
- considerato che l'avanzo prodotto dalla gestione e l'eccedenza dei proventi finanziari potranno essere accantonati, rispettivamente, al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà ed al Fondo di Riserva;
- letta la Relazione del Collegio dei Sindaci,
- preso atto della relazione di certificazione, redatta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla società Reconta Ernst & Young S.p.A.;
- acquisito il parere favorevole del Direttore Generale;
- con voti: presenti: 16; favorevoli: 16 (unanimità).

delibera

- a) di approvare il Bilancio consuntivo 2012, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio dei Sindaci, della Relazione di certificazione, redatta, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dalla società Ernst & Young S.p.A., che si allegano a questa deliberazione, costituendone parte integrante;
- b) di destinare la somma di Euro 1.069.200 al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà;
- c) di destinare la somma di Euro 3.335.483 al Fondo di Riserva.

Il Segretario
F.to Alessandra CONIDI

Il Coordinatore
F.to Luigi BALDINI

Sommario

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012	
L'ATTIVITÀ GESTIONALE DEL 2012.....	
L'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE.....	
ILCONFRONTO TRA BILANCIO TECNICO E BILANCIO CONSUNTIVO.....	
LE PROSPETTIVE DELLA GESTIONE.....	
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2012	
CRITERI DI FORMAZIONE.....	
CRITERI DI VALUTAZIONE	
ANALISI DELLA CONSISTENZA DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO	
ANALISI DEL CONTO ECONOMICO.....	
SCHEMI.....	

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA

Collegi del Consiglio di Indirizzo Generale,

il bilancio consuntivo che si sottopone alla Vostra approvazione, predisposto dal Consiglio di Amministrazione in ossequio all'articolo 9, comma 2, lettera e) dello Statuto dell'Ente, sintetizza i valori del secondo esercizio che si è svolto nell'ambito del nuovo mandato degli Organi dell'Ente per il quadriennio 2011/2015.

La gestione presenta un avanzo complessivo di € 4.424.683, di cui € 1.069.200 da destinare ad incremento del "Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà" e € 3.355.483 da destinare ad incremento del "Fondo di riserva".

Tale risultato rappresenta la sintesi di un anno che, ancora una volta, è stato particolarmente attivo e che si è contraddistinto sia per l'attuazione di alcune decisioni fondamentali che erano state adottate nell'anno precedente, sia per l'adozione di nuovi provvedimenti che, sicuramente, lasceranno un segno positivo sulla vita attuale e futura dell'Ente, nell'ambito delle azioni volte ad enfatizzare, sempre di più, il ruolo di ENPAPI nell'esercizio della funzione di protezione sociale svolta in favore della categoria infermieristica.

Il documento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il documento contabile è stato predisposto in ossequio alle linee guida, emanate dal Consiglio di Indirizzo Generale nella riunione del 28 marzo 2013:

- A. mantenimento dell'impianto generale dei criteri di formazione del bilancio, già adottati in sede di predisposizione del Bilancio consuntivo 2011 e riportati nella Nota integrativa;
- B. determinazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del Regolamento generale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, dello stanziamento annuale destinato alla copertura delle prestazioni assistenziali, individuato nell'intorno della somma di Euro due milioni, con percentuale da determinare una volta definito, in sede di approvazione del bilancio e di destinazione dell'avanzo di gestione, l'ammontare del Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà.
- C. individuazione delle posizioni assicurative da attribuire alla Gestione separata ENPAPI, privilegiando quelle di cui si conosce l'entità e l'esatta qualificazione professionale.

Al fine di poter offrire un quadro quanto più esaustivo dell'attività svolta nell'esercizio 2012, si è ritenuto di suddividere questa relazione in quattro parti, che troveranno il loro sviluppo di seguito:

1. L'ATTIVITÀ GESTIONALE DEL 2012
2. LA GESTIONE FINANZIARIA
3. IL CONFRONTO TRA IL BILANCIO TECNICO ED IL BILANCIO CONSUNTIVO
4. LE PROSPETTIVE DELLA GESTIONE

L'ATTIVITÀ GESTIONALE DEL 2012

Le azioni che hanno contraddistinto la gestione dell'Ente nel 2012 possono essere, idealmente, suddivise in 3 grandi categorie:

- **riforme strutturali**, che contribuiscono a modificare l'assetto organizzativo e funzionale dell'Ente;
- **azioni strumentali** all'esercizio della funzione di protezione sociale, che hanno come *focus* le attività svolte verso la popolazione assicurata;
- **azioni di carattere organizzativo**;

LE RIFORME STRUTTURALI

Le riforme che hanno contrassegnato l'attività gestionale dell'Ente nel 2012, con riferimento ai due ambiti principali della sua "missione" istituzionale, cioè previdenza ed assistenza, riguardano:

- A. l'attuazione delle modifiche al Regolamento di previdenza, con le quali si è voluto intervenire sia dal lato della contribuzione obbligatoria, sia da quello delle prestazioni pensionistiche;
- B. l'approvazione del nuovo Regolamento generale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, con il quale ENPAPI si è posto l'obiettivo di aumentare lo spettro di interventi assistenziali offerti e di semplificare gli adempimenti per l'accesso agli stessi;
- C. la definizione normativa dell'assoggettamento previdenziale dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

- A. L'ATTUAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI PREVIDENZA

Scopo primario della riforma è stato quello di migliorare l'adeguatezza delle prestazioni. Le modifiche più rilevanti hanno riguardato:

- l'aumento dell'aliquota del contributo soggettivo dal 10% al 16% in cinque anni;
- l'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dal 2% al 4%, con destinazione, per il 2% al Fondo per le spese di gestione e per la solidarietà, per il 2% all'incremento del montante contributivo;
- lo spostamento della decorrenza della pensione di vecchiaia al primo giorno del mese successivo a quello della domanda, con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età posseduta alla data di decorrenza della pensione;
- l'estensione dei coefficienti di trasformazione fino all'età di ottanta anni.

Altre modifiche concernono:

- l'introduzione, *ex lege*, dell'obbligatorietà di iscrizione per i professionisti titolari di trattamento pensionistico;
- la previsione di nuove cause di esonero dalla contribuzione:
 - o fino al compimento del trentesimo anno di età;
 - o per i primi quattro anni di iscrizione, per i professionisti titolari di partita IVA;
- l'obbligatorietà di iscrizione per gli iscritti che esercitino in forma societaria;
- l'introduzione di un nuovo criterio di classificazione della popolazione assicurata, distinguendo, tra gli iscritti, gli "attivi" dagli "esonerati dalla contribuzione";
- la semplificazione delle procedure amministrative;
- la possibilità di rateizzare gli importi, dovuti per contributi, sanzioni e interessi, superiori ad € 5.000,00 e per un periodo di tempo non superiore a quarantotto mesi;
- l'adeguamento dell'assetto contabile dell'Ente alle nuove disposizioni conseguenti all'entrata in vigore di nuovi Regolamenti.

B. L'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO GENERALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA.

ENPAPI, come è noto, ha sempre attribuito pari dignità alla prestazioni assistenziali, rispetto a quelle previdenziali, considerandole come uno degli elementi che conferiscono valore aggiunto al ruolo esercitato dall'Ente. Il Regolamento generale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, in questo senso, ha cercato di recepire le esigenze rappresentate dalla stessa categoria, rafforzando la valenza solidaristica della funzione di protezione assistenziale.

Il suddetto testo regolamenta in maniera unitaria gli interventi assistenziali erogati dall'Ente, precedentemente disciplinati con regolamenti *ad hoc*, sul presupposto di alcuni criteri generali:

- possibilità di accesso agli interventi a tutti gli iscritti, coerentemente con la nuova classificazione prevista dal novellato Regolamento di Previdenza;
- introduzione di una graduazione nella preferenza di accesso agli interventi, partendo dagli iscritti attivi, che esercitino in forma esclusiva la libera professione, fino agli iscritti non contribuenti e, finanche, i soli professionisti iscritti all'Albo;
- istituzione di un Fondo per l'erogazione degli interventi assistenziali, alimentato dalla somma stanziata annualmente dal Consiglio di Amministrazione per gli interventi assistenziali, oltre che dagli eventuali contributi volontari di cui al precedente alinea, nonché di un Fondo idoneo a sostenere gli iscritti al ricorrere di calamità naturali;
- implementazione, al fine di sostenere l'iscritto nell'ambito delle esigenze lavorative, di salute e familiari, del numero degli interventi assistenziali, con l'introduzione di nuovi;

Il Regolamento prevede che sia il Consiglio di Indirizzo Generale ad individuare lo stanziamento annuale destinato alla copertura delle prestazioni, in misura non superiore al 10% dell'importo iscritto nel Fondo per le spese di gestione e di solidarietà, mentre il Consiglio di Amministrazione provvede a stabilire, per ciascun anno e sulla base dello stanziamento contenuto nel bilancio di previsione, le prestazioni da attivare, la ripartizione delle somme per ciascun intervento nonché i criteri per la concessione e la misura delle prestazioni, che convergeranno nel bando di concorso che verrà adottato entro il mese di dicembre di ciascun anno.

C. LA DEFINIZIONE NORMATIVA DELL'ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA: L'ISTITUZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI

Un provvedimento legislativo che assume una grande importanza per la vita dell'Ente è contenuto nel DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone che, "nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica provvede all'approvazione di apposite delibere intese a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, modificando conformemente la struttura della contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima applicando, a decorrere dal 1° gennaio 2012, aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla predetta gestione separata, fermi restando gli obblighi

contributivi eventualmente previsti dalla vigente normativa nei confronti della medesima gestione separata.”

L’entrata in vigore di questa legge rappresenta il positivo passaggio finale di un percorso, avviatosi il 20 novembre del 2007, all’atto della sottoscrizione della convenzione tra ENPAPI ed INPS, avente per oggetto il trasferimento delle posizioni assicurative dei Professionisti Infermieri (liberi professionisti o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) che, in buona fede, avevano effettuato gli adempimenti previdenziali obbligatori verso la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In tale occasione erano state trasferite circa undicimila posizioni, comprensive di flussi contributivi per oltre Euro 11 milioni, corrispondenti alla contribuzione a carico del collaboratore/professionista (1/3), oltre al 2% dei redditi dichiarati, a titolo di contributo integrativo.

Successivamente alla conclusione della prima fase attuativa della convenzione era stata ravvisata la necessità di definire il trasferimento sia dei flussi contributivi relativi alle somme a carico dei committenti (c.d. “2/3”) ancora giacenti presso l’INPS, sia delle posizioni assicurative che non erano state oggetto di passaggio al nostro Ente. Un tavolo di confronto, aperto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’INPS e, naturalmente, dello stesso ENPAPI, aveva ritrovato una soluzione tecnica, con la quale era stata condivisa la possibilità, da parte dell’INPS, di trasferire i 2/3 non reclamati dai committenti e di cui fosse intervenuta la prescrizione quinquennale, pur auspicando l’emanazione di una norma che fornisse la piena legittimazione ad operare in questo senso e che tendesse ad introdurre un sistema tale da consentire un trattamento contributivo dei professionisti interessati analogo a quello previsto dalla Gestione Separata INPS.

L’entrata in vigore della norma introduce, con decorrenza 1/1/2012, un sistema mutuato da quello vigente per la Gestione Separata INPS, che prevede, nei confronti dei professionisti infermieri che abbiano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, un assoggettamento contributivo ripartito per 1/3 a carico dei collaboratori stessi e per 2/3 a carico dei committenti. L’aliquota contributiva sarà corrispondente a quella applicata dalla Gestione Separata INPS, pari, per il 2013, a:

- 27% per i soggetti non assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie, oltre un’aliquota aggiuntiva, pari a 0,72%, che costituirà la copertura finanziaria delle prestazioni di maternità e di assistenza;
- 20% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).

Il provvedimento costituisce, tra le altre cose, l'occasione per indirizzare correttamente le iscrizioni all'Ente di Previdenza di categoria, da parte di coloro che, ancora oggi, sono orientati, consapevolmente o meno, all'iscrizione alla Gestione Separata INPS.

D. L'APPROVAZIONE DI ALTRE MODIFICHE ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI

Le riforme strutturali dell'Ente si completano con altri provvedimenti, approvati anch'essi dai Ministeri vigilanti, che si ripropongono di seguito:

- introduzione del principio generale secondo cui i componenti gli Organi di governo e di controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale della categoria professionale non sono eleggibili alle cariche dell'Ente;
- introduzione, tra le tipologie di esercizio della professione infermieristica che determinano l'obbligo di iscrizione all'Ente, anche della forma societaria, stante le previsioni contenute nell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- estensione della possibilità, per ciascun componente gli Organi dell'Ente, di essere confermato nella carica, nel medesimo Organo, da due a tre mandati consecutivi;
- indicazione, da parte della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, dei componenti il Collegio dei Sindaci, effettivo e supplente da scegliere fra gli iscritti ad un Albo provinciale;
- rimozione dell'obbligo di individuare il Presidente del Collegio dei Sindaci tra i componenti designati dai Ministeri vigilanti;
- implementazione e razionalizzazione del rapporto con gli iscritti mediante l'utilizzo di strumenti informatici e dematerializzati, anche al fine di conseguire risparmi di spesa ed ottimizzare le procedure interne, stabilendo la data del 1 gennaio 2014 come quella di applicazione esclusiva e generalizzata delle nuove modalità;

L'approvazione di questi provvedimenti segna un'ulteriore passo verso l'evoluzione dell'Ente, che si trova, in vari modi, a consolidare il proprio assetto funzionale ed organizzativo.

Con l'introduzione della normativa sull'ineleggibilità dei componenti gli Organi di governo e di controllo degli organismi di rappresentanza istituzionale di categoria, si vuole creare una netta separazione tra i rappresentanti delle due unità istituzionali, in modo da evitare, nell'ambito di attività in cui le competenze potrebbero fondersi, scenari di creazione di possibili conflitti di interesse.